



AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA
Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

DECRETO N. 0065 DEL 24 GEN. 2019

OGGETTO: Adozione della convenzione per l'attivazione di tirocini curricolari con la Fondazione ENAIP Lombardia.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del responsabile del procedimento amm.vo:

F.to Dott Corrado Scolari

Acquisito il parere del Direttore Sanitario:

F.to Dr Fabio Pajola

Acquisito il parere del Direttore Amministrativo:

F.to Dott Giuseppe Ferrari

Acquisito il parere del Direttore Socio-Sanitario ff:

F.to Dr Vincenzo Zindato

L'anno 2019, giorno e mese sopraindicati:

PREMESSO che:

- con nota conservata in atti il 10.12.2018 la Fondazione ENAIP Lombardia, autorizzata dall'Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali, chiedeva la stipula di rapporto convenzionale al fine di consentire ai propri studenti di poter frequentare le strutture aziendali a fini di tirocinio;

- le parti condividevano il testo convenzionale allegato;

VISTO:

- la normativa vigente, in particolare la legge 24.6.1997, n.196, i regolamenti attuativi e l'art.27 della LR 7.6.1980, n.95, nonché l'art.11 del DL 13.8.2011, n.138, convertito in L. 14.11.2011, n.148, la DGR n.X/825/2013 e la DGR n.X/7763 e conseguente DDS 6286/18;

- il decreto n.1070/2017 recante la regolamentazione per l'ammissione a tirocini e stage presso le strutture aziendali;

CONSIDERATO che:

- il tirocinio non configura alcun rapporto di lavoro, di consulenza, di prestazione d'opera nemmeno a carattere temporaneo e/o precario;

- l'attività non comporta oneri per l'Azienda;

- l'attivazione di tirocini, anche nella prospettiva di favorire un sempre maggiore avvicinamento dei giovani e dei professionisti al mondo clinico, è comunque condizionata alla compatibilità con i prioritari obiettivi di erogazione delle prestazioni;

RITENUTO di doversi adottare la convenzione per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curricolari con la Fondazione ENAIP Lombardia;

PRECISATO l'eventuale costo derivante dal pagamento dell'imposta di bollo ed eventuali ulteriori e diversi oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni di cui al DPR 26.10.1972 n.642, all.A, tariffa parte I, art. 2, troveranno copertura mediante impegno assunto con decreto n.170/2018 in materia di imposta di bollo;

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Responsabile del procedimento;

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario ff;

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

DECRETA

1 - di adottare la convenzione per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curricolari con la Fondazione ENAIP Lombardia che, composta da n.4 pagine, è allegata al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

2 - che dall'adozione del presente atto non discendono oneri finanziari per l'Azienda;

3 - di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per i conseguenti controlli previsti dalla normativa vigente.



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr Maurizio Galavotti)

CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI
CORSO DI STUDI IN EDUCAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO SCIENZE CLINICHE E SPERIMENTALI
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

TRA

SOGGETTO PROMOTORE

Fondazione ENAIP Lombardia con sede legale in Viale Luini, 5 CAP 20123 Comune Milano Provincia Milano Codice fiscale: 80203850153 Rappresentato dal legale rappresentante Enrico Millefanti nato il 20/04/1959 a Oltrona di San Mamette CAP 22070 Provincia Como, autorizzata dall'Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali

E

SOGGETTO OSPITANTE

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Vallecamonica con sede legale in Breno (BS), CAP 25043, Via Nissolina n.2, Codice fiscale e Partita iva 03775830981, nella persona del Direttore Generale/ Rappresentante Legale Dr. Maurizio Galavotti, nato a Rodigo (MN) il 23/07/1957 e domiciliato per la carica presso la sede legale dell'azienda

PREMESSO CHE

- Ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.
- che in data 10.06.2002 è stata stipulata la convenzione tra Università degli Studi Brescia e Fondazione Enaip Lombardia sede di Mantova per l'attivazione della sezione del Corso di Studi triennale delle professioni sanitarie in Educazione Professionale (abilitante alla professione sanitaria di educatore professionale);
- che in applicazione dell'art.2 della suddetta convenzione, la Fondazione Enaip Lombardia sede di Mantova per favorire principi e metodologie atti a perseguire la formazione professionale dell'Educatore Professionale deve individuare le strutture per le attività di tirocinio e garantire mediante rapporti convenzionali le attività di tirocinio presso strutture ospedaliere o territoriali,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture gli studenti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati "tirocinanti" per lo svolgimento di un Tirocinio curriculare su proposta del soggetto promotore **Fondazione ENAIP Lombardia**

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 3

Progetto Formativo

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.

4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5

Indennità di partecipazione

1. In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che non è prevista alcuna indennità di partecipazione

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato dall'Università degli Studi di Brescia:
- a) contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL (gestione per conto dello Stato) n. 5887573/18 – Codice MIUR 3105 e con assicurazione dell'Università (Polizza Infortuni n. IT01016A – Compagnia Am Trust International Underwriters) nonché per la responsabilità civile con assicurazione dell'Università (Polizza di responsabilità Civile verso Terzi n. 402993018 – Compagnia AXA Assicurazioni Spa). L'eventuale cambio di polizza per naturale scadenza verrà comunicata tempestivamente al soggetto ospitante.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", **il soggetto promotore** si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - o formazione generale;
 - o formazione specifica.
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, ove prevista;

il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a "Informazione ai lavoratori".

ARTICOLO 8

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione della stessa e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ARTICOLO 9

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Luogo _____

Data __/__/__


Il soggetto promotore	Fondazione ENAIP Lombardia	
Il soggetto ospitante	ASST Valcamonica	IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Maurizio Galavotti)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato in copia all'Albo di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Vallecambonica Via Nissolina n. 2 - Breno (Brescia) - per 15 giorni consecutivi, a

decorrere dal **25 GEN. 2019**

IL DIRETTORE FF
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
- Avv. *Gabriela Ceresetti* -



CERTIFICATO DI COPIA AUTENTICA

Si attesta che la presente copia, composta da

N. **6** (**sei**)) pagine,
è conforme all'originale.

Breno, **25 GEN. 2019**

IL DIRETTORE FF
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
- Avv. *Gabriela Ceresetti* -

